



Prot. n. 0186551 del 08/12/2021

Oggetto: Deposito dei certificati di collaudo statico

Al Personale dell'Ufficio – Sede

e p.c.

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ai Comuni della provincia di Siracusa

Con riferimento all'oggetto, si premette che ormai da oltre due anni è obbligatorio, per i progetti depositati e/o autorizzati tramite il portale "Sismica Sicilia", che il certificato di collaudo venga depositato tramite lo stesso portale. Inoltre, per i precedenti progetti, depositati/autorizzati con modalità cartacea, l'art. 67 comma 7 del DPR 380/2001, come modificato dall'art. 3, comma 1, legge 14 giugno 2019, n. 55, prescrive quanto segue:

*7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo **che invia tramite posta elettronica certificata (PEC)** al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.*

*Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.*

Tuttavia, nonostante le superiori chiare disposizioni regolamentari e legislative, continuano a pervenire a questo Ufficio certificati di collaudo statico presentati direttamente al front office in forma cartacea.

Ciò premesso, al fine di evitare eventuali illegittimità e/o annullabilità degli atti prodotti, che si tradurrebbero in un danno alla stessa utenza che ricorre alla forma cartacea di presentazione, ferma restando l'esclusiva e totale responsabilità del collaudatore in merito a forma e contenuto del certificato di collaudo, si dispone che a far data dal 14/12/2021:

- non si procederà a dar seguito alle istanze di deposito dei certificati di collaudo di interventi depositati/autorizzati tramite il portale "Sismica Sicilia", non depositati tramite lo stesso portale;
- non si procederà a dar seguito alle istanze di deposito dei certificati di collaudo di interventi depositati/autorizzati in modo cartaceo, non trasmessi via PEC, che dovranno comunque essere in regola con le norme sul bollo. I certificati saranno depositati tramite acquisizione al protocollo IRIDE; data e numero di protocollo saranno comunicati a mezzo PEC al collaudatore, cui sarà eventualmente comunicato con lo stesso mezzo, l'obbligo di allegare, se mancante, anche la dichiarazione dell'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti, come previsto dall'art. 31 della l.r. 23/2021 e fatte salve le eccezioni ivi previste. La superiore comunicazione sarà inviata anche al Comune in cui sono ubicate le opere. Analoga procedura si seguirà per le dichiarazioni di regolare esecuzione di cui ai successivi commi 8-bis e 8-ter dello stesso articolo 67 del DPR 380/2001.

L'INGEGNERE CAPO  
Maurizio Vaccaro